



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

N. 2021/XX sius.

Il Tribunale di Sorveglianza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

DOTT.SSA XX

PRESIDENTE

DOTT.SSA XX

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

DOTT.SSA XX

ESPERTO

DOTT.SSA XX

ESPERTO

visti gli atti e le risultanze dell'udienza tenuta in XX in data odierna relativa all'istanza di **1 differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare** ex art. 47 ter comma 1 ter o.p., avanzata da **XX**, nato a XX (XX) il XX, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di XX in espiazione pena di cui al cumulo emesso dalla procura della Repubblica di XX in data 24 Marzo 2021, fine pena 12.06.2027

OSSERVA E RILEVA

Si premette che XX è detenuto dal 13 aprile 2021 presso la Casa Circondariale di XX in espiazione pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla procura della Repubblica di XX in data 24 Marzo 2021, alla pena residua (così rideterminata) di anni 6 e mesi 2 di reclusione per reati di bancarotta fraudolenta e reati tributari commessi fino al 2011 in XX, fine pena 12.06.2027.

Veniva presentata istanza di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare in ragione delle condizioni di salute dell'istante, ritenute assolutamente precarie, e si allegava una consulenza tecnica di parte redatta dal medico legale dott. XX, che dava conto di un quadro clinico complesso, contraddistinto da esiti polmonari da recente infezione da covid, instabilità cardiologica e limitazione della deambulazione derivante dall'artrosi dell'anca sx e dagli esiti di una frattura di caviglia dx, con necessità di sottoporre il paziente ad intervento di artrodesi tibio-tarsica destra, con successiva riabilitazione, non realizzabile in carcere. Si deduceva la disponibilità del domicilio in XX, presso l'abitazione ove è domiciliato il figlio dell'istante, disponibile ad accoglierlo.

Giova evidenziare che l'istanza di applicazione provvisoria veniva rigettata dal Magistrato di Sorveglianza di XX non emergendo condizioni di salute in alcun modo precarie, dando conto della somministrazione di vaccino anti-covid-19 in Istituto (una dose essendovi precedente positività), nonché rappresentando che il XX risultava aver posto in essere minacce nei confronti del curatore fallimentare, con conseguente difficoltà a ritenere idoneo un alloggio che, seppur diverso da quello oggetto di sequestro, appariva anch'esso oggetto di indagini per possibile intestazione fittizia.

E' stata acquisita relazione sanitaria aggiornata delle condizioni di salute dell'istante, che dà conto delle patologie da cui è affetto, ovvero: ipercolesterolemia pura, esiti di frattura calcaneare dx, coxartosi sx, stenosi carotidea bilaterale, esofagite da reflusso. Si rappresenta che la terapia farmacologica somministrata in istituto è del tutto idonea e congrua rispetto alle patologie, e che il soggetto non rientra nelle fasce a rischio complicanze in caso di contagio da covid-19. La relazione conclude rappresentando che le patologie croniche da cui è affetto il XX sono monitorabili e gestibili in carcere, senza necessità di costanti contatti con i presidi territoriali, né vi è la possibilità che lo

stesso possa fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli prestati in regime detentivo.

La difesa del XX ha depositato con nota integrativa la disponibilità di altro immobile per la fruizione dell'invocata misura alternativa, sito in XX (XX), in luogo distante da quello in cui si sono verificati i fatti di reato, di proprietà del figlio del XX e di cui il detenuto risulterebbe usufruttuario. Viene, inoltre, allegata la disponibilità del figlio del XX ad accogliere il padre ed a provvedere al suo mantenimento, disponibilità quest'ultima espressa anche dal cognato del detenuto.

XX, oltre ai reati confluiti nel cumulo in esecuzione, ha vari precedenti penali per i reati di omesso versamento ritenute e per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, commessi in epoca precedente rispetto ai reati in espiazione. Risulta, inoltre, gravato da carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di XX per reati tributari commessi fino al 2019.

Nel corso dell'udienza odierna il P.G. ha espresso parere contrario alla concessione della misura; la difesa ha chiesto l'accoglimento dell'istanza o, in subordine, ha chiesto un rinvio della trattazione per completare l'istruttoria.

Ebbene, il Tribunale ritiene vi siano in atti tutti gli elementi per addivenire alla decisione di rigettare l'istanza proposta. Dalla documentazione sanitaria in atti, aggiornata al 3 febbraio 2022, si evince che le patologie da cui il detenuto è affetto risultano adeguatamente trattate farmacologicamente in Istituto, che lo stesso non abbisogna di frequenti contatti con i presidi sanitari esterni ma che i necessari controlli specialistici vengono programmati con la idonea priorità nel contesto del SSR e che il detenuto non rientra le categorie di rischio in caso di contagio da Covid-19 e che lo stesso, alla comparsa di sintomi simil influenzali, viene monitorato mediante l'esecuzione di tamponi molecolari, fino ad ora refertati negativi (ultimo del 19 gennaio 2022). Si rappresenta che l'istante, ove posto in stato di libertà, non avrebbe accesso a cure o trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che gli possono essere prestati in regime detentivo. Non si ravvisano, dunque, dubbi circa l'attuale stato di compatibilità delle condizioni di salute del XX con il regime detentivo e circa l'adeguatezza delle cure che gli possono essere prestate in Istituto (e nel circuito sanitario dell'Amministrazione Penitenziaria), per cui la richiesta presentata non può trovare accoglimento.

Le conclusioni rassegnate in ordine allo stato di salute dell'istante e sull'idoneità delle cure in ambiente Penitenziario assorbono e rendono superflua qualsivoglia analisi in ordine all'idoneità del domicilio individuato dall'istante ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 ter o.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter comma 1 ter o.p.;

respinge l'istanza di cui sopra.

L'Estensore

Il Presidente

BOLOGNA, li 17.02.2022.

Depositato in cancelleria il